



COMUNE DI BUGGERU

(Prov. Carbonia Iglesias)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 del 28-02-2013

Oggetto: Approvazione regolamento sui controlli interni (art. 147 e seg. del Tuel - D.L. 174/2012

L'anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 18:30, nella sala consiliare del Comune, **convocato dal Presidente del Consiglio**, si è riunito il Consiglio Comunale con la presenza dei Sigg.

Farris Silvano	P	Mura Fiorenzo	P
Atzei Riccardo	P	Pala Elena	A
Atzori Marinella	P	Piras Ignazio	P
Cannas Gian Marco	A	Pitzalis Fabio	P
Cardella Olga	P	Porta Gigliola	P
Cappelli Laura	P	Rombi Achille Ignazio	P
Chessa Massimo	P		

Totale presenti n. 11 e Totale assenti n. 2.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale SECCI CARLA M..

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

constato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO

PREMESSO che l'art. 3 comma 2 del D.L. 10/10/2012 n° 174, convertito con modificazioni nella legge 7/12/2012 n°213, ha stabilito l'obbligo per gli Enti locali di dotarsi di un regolamento che definisca gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al medesimo art. 3 comma 1 lettera d);

CONSIDERATO che il suddetto art. 3 comma 1 lettera d) del D.L. 10/10/2012 n° 174 convertito con modificazioni in Legge 7/12/2012 n°213 modifica ed integra alcune norme del decreto legislativo 18/8/2000 n° 267, in materia di leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare per gli enti di fascia demografica corrispondente a questo comune, riferite al controllo:

Di regolarità amministrativa
Di regolarità contabile
Di gestione
Di verifica degli equilibri finanziari.

ESAMINATO il regolamento sui controlli interni redatto conformemente alla normativa suddetta e allegato alla presente proposta della quale forma parte integrante e sostanziale;

RITENUTO opportuno procedere alla sua approvazione;

VISTO il capo III° "Controlli Interni" del titolo VI° del decreto legislativo 18/8/2000 n° 267 e successive modificazioni, e integrazioni.;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE CHE DELIBERI

DI APPROVARE il Regolamento sui controlli interni allegato alla presente proposta e della quale forma parte integrante e sostanziale.

DI ATTESTARE che, trattandosi di approvazione di un regolamento previsto dalla legge, il presente atto non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del comune.

DI TRASMETTERE il regolamento in oggetto, una volta divenuto esecutivo:

- ✓ al Prefetto di Cagliari
- ✓ alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti
- ✓ alla Direzione generale Enti locali e Finanze - Servizio Enti locali, istituita presso l'Assessorato Regionale Enti locali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento del sindaco;

CON VOTAZIONE unanime espressa nei modi di legge che da il risultato seguente:

Presenti	11
Votanti	11

DELIBERA DI CONSIGLIO n.8 del 28-02-2013 COMUNE DI BUGGERU

Favcrevoli 8
Astewuti 3 (Atzori - Cardella - Muru)

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON separata votazione

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'ultimo comma art. 134 D.lgs. 18/08/2000, n° 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

PARERI RILASCIATI AI SENSI DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N° 267

C.C. N. 8 del 28-02-2013

Oggetto: Approvazione regolamento sui controlli interni (art. 147 e seq. del Tuel - D.L. 174/2012)

REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (sostitutivo dell'art. 53 della L. 142/90, come modificato dall'art. 17, comma 85 della legge 15 maggio 1997 n. 127), **SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**, sotto il profilo TECNICO, sul succitato provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Mameli Giorgio

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Farris Silvano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SECCI CARLA M.

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

Art. 1 - Principi generali

- 1) Il presente regolamento disciplina, in modo integrato, i controlli interni del Comune di BUGGERRU.
- 2) Le attività di controllo interno sono finalizzate al miglioramento della qualità della attività amministrativa, anche attraverso il raggiungimento di livelli di efficienza, efficacia ed economicità più elevati. Esse producono report semestrali (entro il 31 marzo ed il 31 agosto) che sono inviati alla giunta ed al consiglio. Tali report sono pubblicati sul sito internet dell'ente.
- 3) I controlli interni sono i seguenti:
 - a) di regolarità amministrativa;
 - b) di regolarità contabile;
 - c) di gestione;
 - d) sugli equilibri finanziari.
- 4) Il sistema dei controlli interni, con particolare riferimento a quello di regolarità amministrativa, costituisce strumento di supporto nella prevenzione del fenomeno della corruzione.
- 5) Gli esiti del controllo interno sono utilizzati ai fini della predisposizione da parte del **segretario** della dichiarazione di inizio e fine mandato che il sindaco deve presentare.
- 6) Partecipano ai controlli interni il **segretario** dell'ente, i responsabili, il nucleo di valutazione ed i revisori dei conti. Gli esiti dei controlli interni sono trasmessi al Sindaco, alla Giunta.
- 7) Per lo svolgimento delle varie tipologie di controllo interno è attivata una specifica struttura, denominata unità di controllo, posta in staff al **segretario**.
- 8) I report delle varie tipologie di controllo interno sono pubblicati sul sito internet dell'ente.
- 9) Gli esiti dei controlli interni sono utilizzati ai fini della valutazione dei responsabili.
- 10) I report sui controlli interni sono sottoposti all'esame del consiglio nel corso dell'esame ed approvazione del conto consuntivo e della verifica della permanenza degli equilibri di bilancio.

Art. 2 - Il controllo di regolarità amministrativa

- 1) Il controllo di regolarità amministrativa si suddivide nella fase preventiva e nella fase successiva.

- 2) Nella fase preventiva si applica alle deliberazioni, alle determinazioni e, più in generale, a tutti i provvedimenti amministrativi. Esso si concretizza nel rilascio del parere di regolarità tecnica. In tale parere viene verificata la conformità della determinazione, dell'atto amministrativo o della proposta di deliberazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'ente, nonché il rispetto delle procedure. Tale verifica viene effettuata sia sul merito che sul rispetto delle procedure. L'esito di questa attività è riportato nel testo del provvedimento.
- 3) La giunta ed il consiglio possono discostarsi dalle risultanze del parere di regolarità tecnica sulla base di argomentate motivazioni che devono essere esplicitate nel testo del provvedimento.
- 4) Nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi esso è svolto dal **segretario**, che si avvale del supporto della struttura preposta ai controlli interni e può utilizzare il nucleo di valutazione. Il controllo di regolarità amministrativa successivo viene esercitato sulle determinazioni, sui contratti e sugli altri atti adottati dai responsabili, utilizza i principi di revisione aziendale ed ha gli stessi contenuti previsti del controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva. Il **Segretario** verifica in aggiunta il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, secondo quanto contemplato nei regolamenti vigenti nell'Ente e fatti salvi ulteriori termini previsti dalle leggi e regolamenti di attuazione.
- 5) Il controllo di regolarità amministrativa successivo viene effettuato su tutti gli atti di valore superiore a 20.000,00 euro (ventimila); sulle determinazioni a contrarre; sul conferimento di incarichi, nonché su tutti gli atti segnalati dai responsabili o dagli amministratori e su quelli su cui il **segretario**, anche come responsabile anticorruzione, ritenga necessario svolgere tale attività. Il controllo viene inoltre effettuato sul 10% del totale degli atti adottati da ogni responsabile, percentuale che sale al 30% degli atti adottati dagli uffici che sono individuati a maggior rischio di corruzione. Gli atti da sottoporre a questa forma di controllo sono scelti in modo casuale dal **segretario** stesso, dall'insieme di tutti gli atti adottati dai responsabili che a tal fine vengono preventivamente depositati presso l'Ufficio di segreteria entro il termine massimo di trenta giorni dall'adozione.
- 6) Viene predisposto un rapporto semestrale sul controllo che è trasmesso ai responsabili, al nucleo di valutazione, ai revisori dei conti e al Sindaco. Il rapporto semestrale contiene anche specifiche direttive per i responsabili. Degli esiti di questa forma di controllo si tiene conto nella valutazione dei responsabili con le modalità definite dalla apposita metodologia.

Art. 3 - Il controllo di regolarità contabile

- 1) Il controllo di regolarità contabile è svolto dal responsabile del settore finanziario e si

concretizza nel visto sulle determinazioni e nel parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione che producono, anche indirettamente, conseguenze finanziarie e/o patrimoniali sull'ente.

2) Esso verifica:

- a) la disponibilità dello stanziamento di bilancio;
- b) la corretta imputazione;
- c) l'esistenza del presupposto;
- d) l'esistenza dell'impegno di spesa;
- e) la conformità alle norme fiscali;
- f) il rispetto delle competenze;
- g) il rispetto dell'ordinamento contabile;
- h) il rispetto del regolamento di contabilità;
- i) la mancanza di conseguenze negative sugli equilibri di bilancio e sul patto di stabilità;
- j) l'accertamento dell'entrata;
- k) la copertura nel bilancio pluriennale;
- l) la regolarità della documentazione;
- m) gli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica

3) Le risultanze di questa forma di controllo sono contenute nel testo del provvedimento. La giunta ed il consiglio possono discostarsi dalle risultanze del parere di regolarità contabile sulla base di argomentate motivazioni.

4) Al controllo di regolarità contabile partecipano i revisori dei conti, che verificano le attività di controllo svolte dal responsabile. Egli predispone con cadenza semestrale uno specifico rapporto che, unitamente alle indicazioni dei revisori dei conti, è trasmesso al sindaco, al **segretario**, ai responsabili e al nucleo di valutazione.

Articolo 4 - Il controllo sugli equilibri finanziari

1. La regolamentazione del controllo sugli equilibri finanziari è contenuta nel regolamento di contabilità. Esso si estende anche alla gestione delle società partecipate non quotate. La responsabilità di questa forma di controllo interno è posta in capo al responsabile del settore finanziario.

Art. 5 - Il controllo di gestione

- 1) Il controllo di gestione misura l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione ed ha come finalità quella di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
- 2) Esso è svolto con riferimento ai singoli centri di costo ed ai servizi.

- 3) Si basa sulla seguente struttura contabile: il PEG (che comprende anche il piano delle performance) ed il PDO; i centri di costo e la contabilità analitica *{qualora attivata}*; il sistema di indicatori e di reportistica.
- 4) Le sue fasi sono quelle previste nel ciclo delle performance di cui al DLgs n. 150/2009.
- 5) Le sue risultanze sono utilizzate dal nucleo di valutazione per la valutazione dei responsabili.
- 6) Le attività sono svolte dalla struttura preposta ai controlli interni, coordinata dal **segretario**.
- 7) I suoi esiti sono contenuti in specifici report e sono trasmessi al Sindaco ed ai revisori dei conti.

Art. 6 - Gestione associata

- 1) Le forme di controllo interno possono essere svolte anche in modo associato sulla base di convenzioni di cui all'articolo 30 del DLgs n. 267/2000.

Art. 7 - La valutazione

- 1) Gli esiti delle varie forme di controllo interno sono trasmesse al nucleo di valutazione affinché ne tenga conto nella valutazione dei responsabili, sulla base della metodologia utilizzata dall'ente.

Art. 8 - L'affidamento al segretario della responsabilità di settori

- 1) La responsabilità di settori, in conseguenza dell'affidamento di compiti di rilevante importanza, sui controlli interni e sulla prevenzione della corruzione, può essere affidata al **segretario** solamente per periodi limitati ed in presenza di circostanze straordinarie, quali l'assenza dei responsabili con diritto alla conservazione del posto.

Art. 9 - Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento, dopo intervenuta l'esecutività della deliberazione che lo approva, entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione per giorni quindici all'Albo pretorio Comunale,
- 2) Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet dell'ente.